

Parte prima - N. 37

Anno 46

21 ottobre 2015

N. 267

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2015, N.17

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017**

ATTI DI INDIRIZZO

**Oggetto n. 1477 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 1284 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017". A firma dei consiglieri: Bertani, Montalti, Prodi**

**Oggetto n. 1478 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 1284 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017". A firma dei consiglieri: Caliandro, Zoffoli**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2015, N.17

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:*

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

Art. 3 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

*Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza regionale (DEF 2015) in collegamento con la legge di assestamento ed il provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione

della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

#### Art. 2

##### *Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie*

1. Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di cinque milioni di euro, all'incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del programma medesimo.

2. La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l'impiego di risorse non utilizzate a valere sull'intervento di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2007-2013.

#### Art. 3

##### *Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015*

1. Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

2. Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell'iter di programmazione delle risorse stanziato sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo,

qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO) relativo all'anno 2015 acquisisce esecutività l'ottavo giorno dalla trasmissione.

3. Nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2004.

#### Art. 4

##### *Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente:

“n bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la Città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).”.

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente:

“i bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

“4 bis. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali.”.

4. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

“4 quinquies. Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:

- a) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;
- b) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.”.

#### Art. 5

##### *Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000*

1. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo

della popolazione canina e felina), le parole “va data contestuale comunicazione”, sono sostituite dalle seguenti: “va data comunicazione entro quindici giorni”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.”.

#### Art. 6

##### *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).”.

#### Art. 7

##### *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002*

1. Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole “realizzazione degli impianti” alle parole “sviluppo di stazioni esistenti.” è sostituito dal seguente: “realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:

- 1) impianti di arroccamento;
- 2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.”.

#### Art. 8

##### *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società consortile per azioni ASTER di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) supporta la Regione per l'attuazione delle azioni

di cui al presente articolo.”.

2. Dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003 è inserito il seguente:

#### “Art. 25 bis

##### *Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale e arricchire nel territorio regionale l'offerta di educazione e pratica musicale, la Regione finanzia progetti volti a favorire la formazione musicale di base con le seguenti caratteristiche:

- a) musica d'insieme;
- b) collaborazione con le Istituzioni scolastiche;
- c) carattere di inclusività.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione concede finanziamenti a scuole di musica da essa riconosciute, pubbliche e private, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.”.

#### Art. 9

##### *Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è aggiunto il seguente comma:

“10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente.”.

2. La disposizione di cui al comma 10 bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

## Art. 10

*Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005*

1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è soppresso.

## Art. 11

*Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) è aggiunto il seguente:

“2 bis. La partecipazione al “Forum regionale dell'economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La partecipazione al “Tavolo regionale permanente per l'economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La partecipazione allo “Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia-Romagna” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

## Art. 12

*Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) dopo le parole “legge regionale n. 24 del 2009” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2016”.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2015 le parole “comma 1 dell'articolo 66” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 67, comma 1”.

3. Il comma 14 dell'articolo 67 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

“14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.”.

## Art. 13

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 21 ottobre 2015

STEFANO BONACCINI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1324 del 14 settembre 2015; oggetto assembleare n. 1284 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 54 del 16 settembre 2015;  
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali", V "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" e "Commissione per la parità e per i diritti delle persone";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17/2015 del 13 ottobre 2015, con relazione scritta del consigliere di maggioranza Roberto Poli e relazione orale del consigliere di minoranza Massimiliano Pompignoli, nominati dalla Commissione in data 28 settembre 2015;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 20 ottobre 2015, alle ore 16.22, atto n. 17/2015.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

## NOTE

## Note all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale del 7 aprile 2000, n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 - Modalità di ricovero

(omissis)

5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.».

2) il testo del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n.27 del 2000, che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 26 - Contributi

(omissis)

## Note all'art. 7

Comma 1

1) il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8, della legge regionale 1 agosto 2002, n.17 che concerne, **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna** ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

(omissis)

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento;

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve; a condizione che rappresentino

razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comun-que siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.».

#### Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 10 dell'articolo 32 bis della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 che concerne **Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solida- le**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 32 bis – Agenzia regionale per il lavoro

(omissis)

10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regio- ne. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.».

#### Note all'art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne **Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 33 – Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

1) In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO,

come modificato dall' articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.».

2) il testo del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n.13 del 2015, che concerne **Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumenta- li di AIPO

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AI- PO, attivato ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previ- sto al comma 1 dell'articolo 66, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

3) il testo del comma 14 dell'articolo 67 della legge regionale n.13 del 2015 che con- cerne **Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni**, ora sostitui- to, era il seguente:

«Art.67 – Disposizioni generali in materia di personale

(omissis)

14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le di- sposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).».

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 1477 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'og- getto 1284 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assesta- mento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017". A firma dei consiglieri: Bertani, Montal- ti, Prodi**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

#### Premesso che

il progetto di legge recante "Disposizioni collegate al- la legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emi- lia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017", oggetto assembleare n. 1284, prevede, all'articolo 4, modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pub- blico regionale e locale), stabilendo che gli enti locali, compresa la città metropolitana di Bologna, predispon- gano ed elaborino piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), alla cui elaborazione possono essere accordati contributi;

le misure dirette a sviluppare, fluidificare e rendere più sicu- ra la mobilità ciclabile, le relative infrastrutture e l'utilizzo di biciclette e biciclette elettriche costituiscono un asse fon- damentale della strategia per la mobilità urbana sostenibile, quindi per i PUMS;

l'impiego quotidiano della bicicletta, soprattutto per la mo- bilità urbana in sostituzione dell'automobile privata, quali gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, riveste evidente utilità per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti nell'atmosfera, la diminuzione del carico del traffico urbano e l'incremento della sua scorrevolezza,

l'esigenza di luoghi e stalli per i parcheggi, comporta una ricaduta positiva sulla salute di ciclisti e pedoni, contribui- sce alla sicurezza degli altri ciclisti, perché l'aumento delle persone in bicicletta modera la velocità delle automobili e degli altri mezzi motorizzati; contribuisce all'adozione di uno stile di vita attivo e sano, utile per la salute dei singo- li e della popolazione, tale da comportare riduzioni della spesa sanitaria;

diversi paesi europei hanno adottato piani nazionali per la ciclabilità, che prevedono interventi infrastrutturali, realizzazione e qualificazione di percorsi ciclabili, even- tuali adeguamenti del codice di circolazione, agevolazioni per l'acquisto di biciclette o biciclette elettriche, incentivi connessi all'effettiva percorrenza di determinati chilome- traggi; è il caso della Germania, che a partire dai primi anni del 2000 si è dotata di piani nazionali per la mobilità ciclabile: quello attuale ha un orizzonte fino al 2020, in- terviene su pianificazione della ciclabilità, infrastrutture, sicurezza stradale, cicloturismo, la mobilità elettrica, inter- modalità, educazione alla sicurezza stradale, l'innovazione e trasferimento di conoscenze anche a livello istituziona- le, prevedendo soluzioni organizzative per le pubbliche amministrazioni, dotazione di fondi per gli interventi di livello nazionale, territoriale e locale, attività di costante monitoraggio.

#### Considerato che

gli spostamenti in bicicletta nei tragitti casa-lavoro merita- no e richiedono politiche di incentivazione e promozione, ma, prima ancora, devono essere adeguatamente tutelati; permangono, al contrario, nel nostro ordinamento dipo- sizioni relative agli infortuni in itinere che rendono assai difficile il loro riconoscimento allorché questi siano avve- nuti in bicicletta, con evidenti penalizzazioni per i lavoratori che scelgono questo mezzo di trasporto, limitando forte- mente la corresponsione di indennizzi e, conseguentemente, inibendo e disincentivando il ricorso a forme di mobilità salubri e sostenibili;

tali disposizioni, anacronistiche, penalizzano proprio il mezzo che non inquina, non congestiona i centri abitati e non rappresenta quasi alcun pericolo per gli altri utenti; mancano fondi strutturalmente dedicati alla realizzazione, alla qualificazione ed alla messa in sicurezza di percorsi ciclabili.

#### **Premesso, inoltre, che**

la bicicletta costituisce un mezzo di trasporto nato e diffuso in Europa, così come le biciclette elettriche, il cui mercato ha numeri imponenti (21 milioni di esemplari venduti nel 2014, 8 milioni di unità in più rispetto alle automobili) con oltre 650.000 addetti nelle aziende del settore, così che la bikenomics ha un numero di occupati superiore a quello delle industrie minerarie ed estrattive;

sulla base di studi effettuati da organizzazioni imprenditoriali in Italia "nel 2014 l'export del settore della bicicletta ha totalizzato un valore di 632 milioni di euro, con una crescita dell'1,4% rispetto all'anno precedente" esportando in particolare in Francia, rivale storica dell'Italia nelle grandi sfide sportive sulle due ruote, ove vengono dirette bici complete e componentistica per 127 milioni di euro, seguita da Germania, Gran Bretagna e Spagna;

negli studi effettuati al riguardo dalla European Cyclists' Federation si legge che "investire in ciclabilità si traduce in miglioramenti rispetto ai trasporti, ai cambiamenti climatici alla sanità... ogni pista ciclabile... ogni nuovo cittadino messo in sella si traduce in un aumento dell'occupazione. Investire in ciclabilità assicura un ritorno di investimento economico superiore a qualunque altra opzione di trasporto";

l'Emilia-Romagna potrebbe beneficiare in grande misura di politiche dirette allo sviluppo della mobilità ciclabile, alla luce del fatto che già oggi, sulla base di studi della Confartigianato, il 9,3% di chi ha più di 15 anni esce da casa per andare al lavoro in bicicletta: la percentuale più alta dopo quella della Provincia autonoma di Bolzano.

#### **Considerato, inoltre, che**

il Consiglio dei Ministri UE in materia di trasporti ha individuato la diffusione della mobilità su bicicletta come obiettivo chiave delle politiche per la mobilità e per le infrastrutture, da acquisire attraverso iniziative direttamente finanziabili con diversi fondi comunitari; il Consiglio si è concluso con una dichiarazione nella quale i Ministri e i Segretari di Stato richiedono alla Commissione di considerare la bicicletta come una modalità di trasporto a pieno titolo, di dotarsi di una strategia per la bicicletta a livello europeo e di creare, nell'ambito della Commissione uno sportello unico per la bicicletta che aiuti gli Stati membri, le Regioni e le autorità locali a scambiarsi buone pratiche in materia (Dichiarazione di Lussemburgo - 8 ottobre 2015);

la diffusione delle biciclette, secondo il Consiglio dell'Unione Europea contribuisce a molti degli obiettivi prioritari dell'UE, quali la riduzione delle emissioni, il miglioramento

dell'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione di posti di lavoro, la stimolazione di investimenti privati; sono dedicati all'incentivazione di questa forma di trasporto diverse voci del bilancio europeo, fra le quali i programmi Horizon 2020 (programma dedicato alla ricerca), Cosme (dedicato alle Pmi) e i Fondi SIE, cui si aggiunge la richiesta alla Commissione di preparare un masterplan per la promozione della bicicletta a livello europeo;

in questo ambito rientrano anche programmi quali l'EU cycling challenge, competizione fra città e territori che premia il maggior numero di chilometri realizzati sulle due ruote attraverso la registrazione mediante sistemi di rilevazione GPS; al programma partecipano o hanno partecipato in edizioni passate diverse città emiliano-romagnole;

sulla base dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocate le risorse relative ad interventi non avviati del 1° e 2° piano nazionale della sicurezza stradale e destinati in via prevalente alla realizzazione di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, sulla base delle proposte formulate dalle Regioni;

tali decreti attuativi, finora non disponibili, sono stati recentemente annunciati dal Ministro delle Infrastrutture, anche in occasione della richiamata riunione dei Ministri europei dei trasporti.

#### **Valutata**

l'esigenza di promuovere soluzioni che assicurino pari condizioni di tutela ai lavoratori che, apprezzabilmente, ricorrono alla bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, sostenendo l'adozione delle necessarie modifiche normative.

#### **Impegna la Giunta**

a promuovere nelle sedi interistituzionali Stato-Regioni, nei confronti del Governo e presso le Camere la rapida adozione di adeguamenti normativi che assicurino pari condizioni di tutela ai lavoratori che ricorrono alla bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro;

a promuovere nelle sedi interistituzionali Stato-Regioni, nei confronti del Governo e delle Camere la richiesta di adozione di un piano nazionale per la ciclabilità, accompagnato dalla programmazione annuale di fondi dedicati alla sua attuazione ed al sostegno della mobilità ciclabile;

a prevedere, alla luce del percorso del nuovo PRIT, la realizzazione delle condizioni infrastrutturali e di misure di promozione e di incentivazione dell'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani;

a prevedere nel bilancio 2016 in continuità con il progetto "Mi Muovo" specifici finanziamenti per incentivazione

all'acquisto di biciclette e biciclette elettriche, anche alla luce del patto per la mobilità sostenibile siglato con le associazioni ambientali e correlati alla effettiva percorrenza in bicicletta di determinati chilometraggi;

a sostenere l'adesione di iniziative promosse a livello regionale o locale per la partecipazione a programmi comunitari

rivolti al sostegno della mobilità inclusi quelli relativi ai fondi SIE per la promozione della ciclabilità;

a sostenere l'adesione delle città interessate dal piano aria all'UE cycling challenge.

*Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 20 ottobre 2015*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 1478 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 1284 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017". A firma dei consiglieri: Caliandro, Zoffoli**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

**Premesso che**

con l.r. 5/2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ha dettato disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del gioco d'azzardo;

nel 2014 è partita la campagna "Slot freE-R", un marchio

per i locali che non ospitano nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;

anche i criteri urbanistici sono stati ridefiniti in modo da scoraggiare l'inserimento di slot machines negli esercizi commerciali.

**Evidenziato che**

negli ultimi anni è enormemente aumentato il numero dei casi di ludopatie segnalate, che riguardano sempre più spesso anche i minori. Segno, senz'altro, di una maggiore coscienza del problema, ma anche spia di un più ampio disagio sociale alimentato dalla crisi economica;

il costo sanitario degli interventi ammonta sul territorio italiano a quasi 6 mld di euro, mentre incalcolabile è quello sociale e personale.

**Impegna la Giunta regionale**

a verificare, in sede di redazione del bilancio di previsione 2016, interventi di sostegno economico agli esercizi commerciali che hanno aderito al marchio "Slot freE-R".

*Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 20 ottobre 2015*